

Allegato "B" al n. 74087/35415 Repertorio

**S T A T U T O**

**Art. 1 - Origine, denominazione, sede, durata.**

L'Ente trae origine dal testamento del Sacerdote Giovanni Battista Signori che in data 21 maggio 1670 disponeva della sua sostanza perché fosse fondato in Albino uno Spedale per la cura dei poveri infermi; venne ivi aperto nell'anno 1840 sotto la denominazione di "Pia Casa di Ricovero per cronici" e fu amministrato dalla locale Congregazione di Carità.

Con Regio Decreto del 13.2.1887 fu trasformato in Ente Morale e venne approvato il relativo statuto.

Detta Amministrazione continuò sino alla istituzione degli Enti Comunali di Assistenza e precisamente sino all'emanazione del R. D. 06.03.1939, quando fu costituita la nuova "Amministrazione Unica delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza in Albino" separata dall'E.C.A stesso.

L'Amministrazione Unica comprendeva la Pia Casa di Ricovero, l'Asilo Infantile "Decio e Felice Birolini" in Desenzano al Serio e l'Asilo Infantile di Comenduno; asili che, per effetto del Decreto della Regione Lombardia n° 426 in data 01.08.1973, vennero scorporati dalla gestione dell'IPAB.

Nel 1970 fu portata a termine la costruzione di un ampio e moderno fabbricato in via B. Crespi 9, sempre in Albino, costruzione che aveva avuto inizio nel 1964.

La realizzazione di tale opera fu possibile soprattutto per il munifico dono da parte del Cotonificio Honegger di un appezzamento di terreno di circa 9000 metri quadrati, situato in una incantevole posizione del capoluogo albinese (Pianoro Crespi).

Il cotonificio, inoltre, ha elargito notevoli contributi in denaro in corrispondenza dei vari stati di avanzamento dei lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio.

Lo stesso cotonificio, dall'1.10.1972 aveva ceduto in gestione alla "Casa Albergo per Persone Anziane" di Albino, l'ex Infermeria "Honegger" realizzata nel 1908 e che nel tempo ha svolto le funzioni di Ospedale.

Detto Ospedale accettava malati di tutto il territorio di Albino con precedenza per i dipendenti del Cotonificio ed era stato punto di riferimento per tutta la popolazione albinese; ha ospitato militari in convalescenza durante le guerre, i mutuatari INAM ed anche malati colpiti da malattie infettive.

Il 2.5.1977 il Cotonificio donò l'"infermeria Honegger" all'Ente che, grazie ai contributi elargiti dallo stesso cotonificio ed ad altri contributi pubblici, realizzò importanti interventi di ristrutturazione.

Con D.G.R. n. 15770 del 23.12.2003 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 3 - serie ordinaria - del 12.1.2004) l'Ente è stato ricondotto al regime giuridico di diritto privato, in ottemperanza al D.P.C.M. 16.02.1990 ed ai sensi della L.R. n. 1/2003. A seguito del suddetto provvedimento regionale di privatizzazione l'ente è divenuto una Fondazione privata disciplinata dagli

articoli 12 e seguenti del Codice civile assumendo la denominazione "Fondazione Honegger Residenza Sostegno Anziani" (per brevità Fondazione Honegger R.S.A.).

Nel corso poi dell'anno 2011 la Fondazione ha avuto attestazione della propria iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).

Ricordate le origini dell'Ente ed a mente delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) si definisce il seguente Statuto.

È corrente la Fondazione denominata

**"Fondazione Honegger R.S.A. ETS"**

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

2. La Fondazione assume, negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. La Fondazione ha sede legale in Albino (BG) e non ha limiti di durata nel tempo.

4. L'organo di amministrazione, con propria delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito del Comune di Albino ed istituire sezioni staccate in altri centri nel territorio Regionale. Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Art. 2 - Principi ispiratori e finalità.**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della Regione Lombardia in via prioritaria, ma potrà estendere il proprio impegno anche nell'intero territorio nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie, e si propone di svolgere attività di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria e, in particolare, si adopererà per realizzare e/o sostenere le attività indicate nel successivo articolo 3 del presente statuto. Nel rispetto della normativa e dei regolamenti adottati, la Fondazione svolge le proprie attività con attenzione prioritaria nei confronti dei residenti nel Comune di Albino anche al fine di consentire loro la permanenza nel contesto sociale di appartenenza.

2. La Fondazione, più in generale, opererà al fine del sostegno morale e sociale in particolare delle persone anziane che si trovano in stato di bisogno o in condizione di fragilità o

di non autosufficienza, concorrendo alla realizzazione di un sistema locale e integrato di servizi sociosanitari assistenziali.

3. La Fondazione persegue le proprie finalità senza operare distinzioni di origine etnica, culturale, religiosa, di sesso o di status sociale.

**Art. 3 - Attività della Fondazione.**

1. La Fondazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, senza scopo di lucro, di cui all'**art.5 comma 1, del D.Lgs. 117/2017** relative alle lettere:

**a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

**b)** interventi e prestazioni sanitarie;

**c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

**d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

**g)** formazione universitaria e post-universitaria;

**h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

**i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

**m)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

**q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

2. La Fondazione per la realizzazione delle suddette attività propone le seguenti azioni e interventi:

a) realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale, per rispondere ai bisogni di assistenza e cura delle persone, in particolare anziane, autosufficienti e non, con l'obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le loro capacità fisio-psichiche e la loro autonomia, nonché di rendere disponibili i servizi più aggiornati in materia di prevenzione, cura e riabilitazione;

b) collaborare con gli Enti locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati, in specie fondazioni, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi so-

cio-sanitari sul territorio, garantendo una corretta programmazione ed una coordinata gestione degli interventi e dei servizi;

c) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sociali;

d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili. Stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e/o privati, che siano considerate opportune, utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti e, in ogni caso, compiere tutte le operazioni mobiliari "non speculative" e immobiliari ritenute utili o necessarie al miglior perseguimento dello scopo sociale;

f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti allegando il bilancio a quello della Fondazione;

g) costituire, ovvero partecipare, a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva, attività diretta al perseguimento degli scopi statutari allegando il bilancio a quello della Fondazione, fermo il divieto di distribuzione di utili anche in via indiretta;

h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i) assumere dipendenti e collaboratori nonché avvalersi di professionisti terzi;

j) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, nazionali e/o internazionali, allo scopo di facilitare le sue finalità;

k) promuovere la raccolta di fondi da erogare per le finalità di cui al presente Statuto;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Inoltre la Fondazione potrà raccogliere e ricevere fondi che saranno destinati al raggiungimento dei propri scopi, riservandosi di sostenere ricerche scientifiche finalizzate alla migliore conoscenza in ambito medico, scientifico, psicologico e culturale, curare la formazione teorico-pratica di volontari; sostenere psicologicamente ed aiutare i malati, gli anziani parzialmente o non autosufficienti e le loro famiglie attraverso contatti diretti, telefonici, epistolari, gruppi di autosostegno, incontri educativi, convegni, materiale educativo relativo alla specifica situazione in generale, alla dieta, alla fisioterapia e logoterapia, agli ausili domestici ed ai consigli specifici per chi assiste gli anziani stessi,

informazioni relative allo svolgimento di pratiche burocratiche e ai benefici sociali.

3. La Fondazione **può esercitare attività diverse**, ai sensi dell'art.6, D.Lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal D.Lgs 117/2017 e dalla normativa vigente.

4. Inoltre, la Fondazione potrà:

a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduca in locazione, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

5. La Fondazione può avvalersi anche del volontariato e potrà realizzare i propri scopi statuari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, Consorzi, Cooperative Sociali o associazioni pubbliche o private.

#### **Art. 4 - Patrimonio - mezzi finanziari.**

1. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque modo realizzate.

2. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento della consistenza patrimoniale, salva la possibilità di trasformazione.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo all'organo di amministrazione di provvedere ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che l'organo medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimo-

nio della Fondazione stessa.

4. Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato da soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

5. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017, su iniziativa degli organi sociali si potranno destinare, nell'alveo delle proprie attività istituzionali, risorse e valori patrimoniali ad uno specifico affare o ad obiettivi particolari.

6. La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione dell'organo di amministrazione;

b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;

c) i contributi versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione;

d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

e) gli eventuali proventi delle attività gestionali previste dallo Statuto;

f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

7. La Fondazione può fare ricorso a mutui, prestiti e locazioni finanziarie, anche prestando garanzie reali.

8. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse con preferenza per quegli interventi volti alla conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.

9. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 e 3 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117 di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate, durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

10. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, fusione o lo scioglimento dell'ente.

**Art. 5 - Organi.**

1. Sono Organi della Fondazione:  
-il Consiglio di amministrazione;  
-il Presidente;  
-il Vicepresidente;  
-il Direttore Generale, se nominato;  
-l'Organo di controllo previsto dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017;  
-il revisore legale dei conti nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.  
Per tutte le cariche e gli incarichi l'eventuale attribuzione e la corresponsione di emolumenti dovranno rispettare i vincoli di cui all'articolo 8, c.3, lettera a) D.Lgs. 117/2017. È fatto salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente debitamente rendicontate.

**Art. 6 - Consiglio di amministrazione.**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da **CINQUE** Consiglieri nominati dal Sindaco in carica del Comune di Albino e scelti preferibilmente tra persone con specifiche competenze e/o con esperienza dei settori in cui opera la Fondazione. Ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017 la nomina da parte della Pubblica Amministrazione si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo della Fondazione da parte della pubblica amministrazione.

2. I Consiglieri durano in carica per **quattro anni** e comunque sino alla loro sostituzione e possono essere riconfermati per più mandati anche consecutivi. La carica decorre dalla data d'insediamento.

3. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un Consigliere il Sindaco del Comune dovrà procedere con la nomina del nuovo componente.

4. I Consiglieri così nominati, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

5. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal Consiglio di amministrazione con propria deliberazione, con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

6. Per la sostituzione del Consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite nei precedenti commi.

7. Le dimissioni e/o la decadenza della maggioranza dei componenti del consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio che rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio operata nei termini stabiliti dai commi precedenti.

8. La carica del Consigliere di amministrazione può dare tito-

lo a compenso nei limiti stabiliti all'articolo 8, c.3, lettera a) D.Lgs. 117/2017; ai membri del Consiglio è sempre riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per espletamento delle funzioni attribuite in ragione della carica e nell'interesse della Fondazione, debitamente documentate.

**Art.7 - Incompatibilità.**

1. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità, secondo la vigente legislazione e ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile.

2. Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti della fondazione e tutti quelli che svolgono per la stessa prestazioni dietro corrispettivo fintanto che le stesse non siano state concluse, i dipendenti del Comune di Albino avente funzioni dirigenziali o apicali o di responsabilità gestionale. Sono altresì incompatibili con la carica di Consigliere il Sindaco, l'Assessore, il Consigliere Comunale nonché i rispettivi coniugi, conviventi e parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.

3. Prima dell'adunanza di insediamento del nuovo Consiglio, il Direttore Generale o, in sua assenza il Direttore Amm.vo, è chiamato a verificare l'assenza di cause d'incompatibilità dei nuovi Consiglieri nominati.

**Art. 8 - Compiti del Consiglio di amministrazione.**

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari.

2. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi dal presente Statuto o dalla legge. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. In particolare spetta al Consiglio:

- a) deliberare sui contratti di locazione, di appalto, di servizi e di lavoro a qualunque tipologia appartengono;
- b) deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni, destinati alla Fondazione e le modifiche patrimoniali;
- c) deliberare la richiesta di contributi e finanziamenti;
- d) deliberare sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;
- e) adottare i regolamenti interni e impartire le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'at-

- tività della Fondazione e verificarne l'attuazione;
- g) deliberare i canoni di locazione, le rette, le tariffe per l'erogazione dei servizi;
  - h) approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio economico di previsione e se richiesto, predisporre il bilancio sociale.
  - i) redigere e depositare il bilancio dell'esercizio trascorso entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
  - j) approvare le modifiche statutarie con voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione e con l'aggiunta del voto favorevole del Presidente;
  - k) nominare, laddove necessario, su proposta del Presidente, il personale direttivo dell'ente, stabilendo compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario del Consiglio;
  - l) deliberare con voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione con l'aggiunta del voto del Presidente, la proposta di estinzione dell'Ente nei casi previsti dalla legge;
  - m) nominare eventuali consulenti e Comitati determinandone composizione ed attribuzioni;
  - n) provvedere alla stesura di regolamenti interni, in maniera diretta o avvalendosi di soggetti terzi;
  - o) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori per legge o previsti per statuto;
  - p) individuare e documentare nella relazione di bilancio le attività diverse previste all'art.3 comma 5, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio d'amministrazione può inoltre nominare procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

3. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

4. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio, è redatto apposito verbale.

#### **Art. 9 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione.**

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, munito di delega rilasciata dal Presidente, tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso, con le formalità di legge e contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei quali fax, e-mail, P.E.C. ecc.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

4. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purché nell'ambito territoriale della Provincia in cui ha sede la Fondazione.

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente quando nominato; diversamente presiederà la riunione il Consigliere più anziano. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del Presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

6. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o del Revisore Legale.

7. Per la validità del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Sono fatte salve le diverse prescrizioni del presente statuto in ordine a specifiche ipotesi di quorum deliberativi.

8. I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal Segretario, che partecipa ai lavori senza diritto di voto, e sottoscritti dallo stesso Segretario oltre che dal Presidente della seduta.

9. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza; possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici e scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente.

**Art. 10 - Presidente - Vicepresidente - funzioni vicarie.**

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dai componenti del Consiglio di amministrazione tra gli stessi componenti a maggioranza dei voti. La votazione avviene a scrutinio segreto. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.

2. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio di amministrazione.

3. Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente e di consigliere, cariche che non possono essere disgiunte e gli subentra il Vice Presidente sino all'elezione del nuovo Presidente. In caso di dimissioni del vice Presidente il Presidente procede in occasione del primo consiglio con la nuova nomina;

4. Il Consiglio con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e con voto favorevole della maggioranza dei componenti può, per motivate ragioni, far decadere il Presidente, il Vice Presidente o altro consigliere. Il soggetto destinatario della procedura di decadenza non partecipa alle operazioni di voto e non è conteggiato nel novero dei presenti; egli può partecipare alla riunione del Consiglio di amministrazione e far valere le ragioni contrarie a quelle poste alla base della proposta di decadenza. La proposta di decadenza deve essere motivata ed inserita nell'ordine del giorno su richiesta di almeno tre consiglieri. La proposta è illustrata in Consiglio dal primo firmatario della richiesta.

6. La decadenza del Presidente o del Vicepresidente comporta anche la decadenza dalla carica di consigliere.

7. In caso di assenza, impedimento o cessazione della carica, le funzioni del Presidente sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente, altrimenti dal Consigliere più anziano.

**Art. 11 - Compiti del Presidente.**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente cura i rapporti con gli altri Enti e le Autorità.

Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra Organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

3. Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione;

b) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;

e) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizza-

zione interessata al campo dell'attività della Fondazione.

j) rilasciare procure speciali e nominare Avvocati e Procuratori alle liti;

k) proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione;

l) stipulare e risolvere tutti i contratti che impegnano la Fondazione verso i terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano;

m) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo in occasione della prima seduta dell'organo amministrativo successiva alla data di assunzione del provvedimento.

#### **Art. 12 - Direttore Generale**

1. La Fondazione può dotarsi di un Direttore Generale che è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. L'incarico, che è prorogabile, non potrà comunque avere una durata complessivamente superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. In caso di scadenza/decadenza del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Generale rimarrà in carica fino al termine del mese successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.

2. L'incarico di Direttore Generale può essere conferito ad un soggetto in possesso di Laurea e con requisiti di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management nei settori di interesse della Fondazione.

3. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con la carica di consigliere dell'Ente o di chi lo sia stato nel quinquennio precedente all'incarico. In sede di nomina il Consiglio di amministrazione delega la gestione ordinaria al Direttore Generale. Il Direttore Generale rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione.

4. Al Direttore Generale compete la responsabilità di provvedere all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio di amministrazione, al quale relaziona sull'attività svolta con cadenza definita dal Presidente, con il quale collabora strettamente. Il Direttore Generale partecipa su richiesta del Presidente, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 13 - L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti**

##### **13.1 Organo di Controllo**

1. Ai sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione nomina l'organo di controllo; l'incarico ha durata massima quadriennale ed è rinnovabile.

2. L'organo di controllo è composto, alternativamente, da un unico componente effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice Civile.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, nel caso di superamento dei limiti di legge, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta, qualora redatto, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge vigenti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di revisione.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

6. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Le riunioni dell'organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di amministrazione.

8. Il compenso dell'Organo di Controllo e, qualora nominato, del Revisore legale dei Conti sarà determinato dal Consiglio di amministrazione nei limiti consentiti dalla legge.

### **13.2 Revisore Legale dei Conti**

1. Salvo quanto previsto al comma 3 dell'art.13.1, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

3. La funzione di Revisore dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo nel caso in cui lo stesso sia composto da Revisori dei conti.

4. Qualora la funzione di Revisore non sia assegnata all'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua nomina conferendo incarico con durata massima triennale rinnovabile.

### **Art. 14 - Esercizio finanziario, bilancio d'esercizio.**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

2. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consuntivo annuale nei termini di legge, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa, con le modalità previste dalle normative vigenti. Il bilancio consuntivo è redatto e depositato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

3. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione e dall'organo di Controllo per il libro di propria competenza.

4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, redigere il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato nel sito internet della fondazione.

5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 15 - Regolamenti interni.**

1. L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili dei servizi e dei settori sono disciplinate con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di amministrazione nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

#### **Art. 16 - Scioglimento della Fondazione.**

1. Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione delibera, con voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica e con aggiunta del voto favorevole del Presidente, l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

2. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e nel rispetto dell'articolo 9 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie.

#### **Art. 17 - Norme di rinvio.**

Per quanto non previsto col presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile nonché le norme previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i.

**Art. 18 - Norma transitoria**

In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo dell'art.5 "Organi" e dall'articolo 6 comma 8) del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione, in relazione al divieto di percepire compensi o indennità di carica prescritto dall'art.119, comma 10-bis del DM 34/2020 e successive modifiche, non può percepire compensi o indennità di carica per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione "Superbonus 110", conseguentemente la carica sarà svolta in modo gratuito almeno fino al decorso del termine stabilito dalla legge.

*firmato: Camozzi Delia*

*firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)*